

N. 5095/12 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, I Sez. Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato

da

in persona del suo legale rappresentante

, con l'avv. Pierantonio Paisoni

contro

BANCA S.P.A., con l'avv

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni di merito delle parti:

Per gli opposenti: *“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - attesa l’omessa produzione in giudizio dell’originale del contratto di apertura di credito del 2.05.2007, del quale è stata ritualmente disconosciuta la conformità della copia prodotta all’originale in sede di memoria ex art. 183 I comma c.p.c. depositata il 2.01.2013, nonché del contratto di fideiussione del 02.05.2007, ed altresì l’omessa produzione in giudizio degli estratti del conto anticipi n. 91929 intestato alla e dal 2.05.2007 al 18.01.2008 nonché di documentazione idonea a comprovare l’esigibilità e la debenza della somma di € 19.434,09 addebitata sul predetto conto n. 91927 in data 2.05.2007 con la causale “estinzione c/c 91922”, ridursi a zero il saldo di conto corrente n. 91927 intestato all e, per l’effetto, revocarsi il*



decreto ingiuntivo emesso dando atto che nulla è dovuto dagli odierni opposenti in favore della Banca [redacted]; - in subordine, previo accertamento e declaratoria di nullità e/o illegittimità delle poste passive che, per tutte le ragioni esposte in atti e per ogni altra ritenuta sussistente, la Banca convenuta ha illegittimamente addebitato sul c/c n. 91927, e/o liquidato sui conti anticipi intestati alla [redacted], e che ha quindi indebitamente riscosso e trattenuto, rideterminarsi il saldo di conto corrente con applicazione del tasso BOT di cui all'art. 117 VII comma T.u.b. con la sola capitalizzazione annuale ed applicandosi la data contabile ad ogni operazione; - in accoglimento della superiore domanda, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso a fronte di un credito insussistente nella misura ex adverso indicata;

IN OGNI CASO: con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”

Per l'opposta: “- respingere integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [redacted]”

[redacted], confermandone l'esecutorietà;

nel merito, in via subordinata

- accertato e dichiarato il diritto di credito azionato giudizialmente, condannare

[redacted], in via tra loro solidale, al pagamento in favore di Banca [redacted] S.p.A. della somma di € 56.315,44 o della diversa somma accertata dovuta, oltre gli interessi dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio;

- con vittoria di spese e compensi professionali”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Bergamo ha ingiunto [redacted] e

[redacted] di pagare, in via solidale fra loro, a favore della Banca



la somma di € 56.315,44, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo debitore del conto corrente n. 11927 intestato alla [redacted] e garantito da fideiussione rilasciata da [redacted].

Tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

In particolare, nell'atto di citazione in opposizione:

- è stata eccepita l'inesistenza del credito azionato dalla Banca [redacted], essendo inesistente il rapporto di conto corrente n. 11927 posto dalla ingiungente alla base della propria pretesa creditoria;
- è stata eccepita la nullità del contratto di conto corrente n. 91927 (prodotto dalla ingiungente sub. doc. n.1 fasc. monitorio) per omessa sottoscrizione da parte della Banca [redacted];
- è stata eccepita l'omessa produzione da parte della ingiungente dei contratti di apertura di credito eventualmente stipulati con la [redacted], nonché di tutti gli estratti del c/c n. 91927 e del conto anticipi n. 91929;
- è stata contestata l'illegittima applicazione da parte della ingiungente di commissioni di massimo scoperto e di interessi al tasso superiore a quello legale.

La parte opposta si è costituita contestando le argomentazioni dell'opponente e ribadendo nel merito le proprie domande.

In particolare, la difesa della Banca [redacted]

- ha precisato che l'originaria numerazione (n. 91927) del conto corrente oggetto di causa è stata sostituita dal n. 11927 a seguito della soppressione dello sportello di [redacted] della banca, ove era sorto il rapporto contrattuale in esame, e del successivo relativo accorpamento allo sportello di [redacted] avvenuto con decorrenza 1 ottobre 2009;
- ha contestato la censura degli opposenti relativa alla presunta nullità di contratto, dando atto che il contratto di conto corrente è stato sottoscritto dalla banca sulla copia per il cliente, a



quest'ultimo consegnata;

- ha dato atto che la ..... ha riconosciuto il debito nei confronti della banca, proponendo un "piano di rientro" accettato dalla banca ma rimasto inatteso (doc. n. 6 fasc. monitorio);
- ha prodotto la copia del contratto di apertura di credito (doc. n. 2 fasc. opposta) e copia degli estratti conto del conto corrente n. 11927 (già 91927) relativi all'intera durata del rapporto (doc. n. 3 fasc. opposta)
- ha evidenziato che le commissioni di massimo scoperto - così come ogni altra condizione contrattuale (tassi di interesse) - sono state validamente ed efficacemente pattuite per iscritto dalle parti, come si evince dal contratto azionato monitoriamente (doc. n. 1 fasc. monitorio) e dalla apertura di credito (doc. n. 2 fasc. opposta);
- ha affermato che le eventuali successive variazioni, apportate in forza di clausole anch'esse pattuite ed accettate ai sensi dell'art.117 TUB, sono state tempestivamente comunicate al correntista mediante invio degli estratti conto periodici con facoltà riconosciuta al medesimo di esercitare l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 118 TUB;
- ha dato atto che i tassi applicati sono sempre stati riepilogati in calce agli estratti conto scalari regolarmente trasmessi all'intestataria dei conti correnti e da quest'ultima mai contestati.

Successivamente, nella propria memoria *ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.*, gli opposenti hanno rilevato che l'opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, non ha provveduto a depositare gli estratti dei conti anticipi. Inoltre gli opposenti hanno evidenziato che l'opposta ha prodotto solo alcune pagine di un modulo di un contratto di apertura di credito non sottoscritto dalla banca per accettazione ma solo vistato per autenticità della firma (cfr. doc. n. 2 fasc. opposta) e, pertanto, hanno contestato la conformità all'originale delle copie del modulo di apertura di credito prodotto dalla controparte. Infine, gli opposenti hanno svolto ulteriori specifiche deduzioni in relazione



all'illegittimità degli importi addebitati a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e "penale per lo sconfinamento", nonché in merito al superamento della soglia usuraia.

In relazione a tali contestazione, nella propria memoria *ex art.* 183 comma VI n. 2 c.p.c., l'opposta ha evidenziato che l'opponente, alla prima udienza, nulla ha contestato o eccepito in relazione alla copia fotostatica del contratto di apertura di credito prodotto con la comparsa di costituzione e risposta, con la conseguenza che tale copia fotostatica deve ritenersi riconosciuta dalla opponente, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione. La Banca

ha, infine, contestato genericamente le contestazioni contabili avversarie.

Innanzitutto appare opportuno rilevare che nel primo atto difensivo gli opposenti non hanno contestato la sussistenza né dell'apertura di credito né della garanzia fideiussoria posta a base della domanda dalle banca: tali circostanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche tra le parti.

Quanto all'eccezione relativa all'inesistenza del credito azionato dalla Banca per inesistenza del rapporto di conto corrente n. 11927 posto dalla ingiungente alla base della propria pretesa creditoria, va rilevato che, come emerge dal doc. n. 3 prodotto dall'opposta, nell'ottobre del 2009 il conto corrente n. 91927 è stato estinto in seguito al "*giro fondi per trasferimento rapporto*" al conto corrente n. 11927.

Pertanto, dal momento che il conto corrente n. 11927 costituisce sostanzialmente la prosecuzione dell'originario conto corrente n. 91927, ne consegue che l'eccezione in esame deve essere rigettata in quanto infondata.

In secondo luogo gli opposenti hanno eccepito la nullità *ex art.* 117 T.U.B. del contratto di conto corrente n. 91927 per omessa sottoscrizione da parte della Banca del modulo di conto corrente del 23.04.2007 (doc. n. 1 fasc. monitorio). Analoga eccezione è stata svolta dagli opposenti in relazione al contratto di apertura di credito del 2.05.2007 prodotto (seppur non nella sua interezza) con la comparsa di costituzione dell'opposta (doc. n. 2 fasc. opposta).

La copia dei contratti prodotti in giudizio non reca la sottoscrizione per accettazione della banca.



Tale circostanza risulta pacifica tra le parti: la stessa banca, infatti, ha sottolineato di aver sottoscritto per accettazione solo la copia per il cliente (copia non prodotta in causa), mentre la copia dei contratti prodotta in causa reca solamente una sottoscrizione per autenticazione e non per accettazione.

A tal proposito va evidenziato che, come recentemente precisato dalla S.C., *“In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi.”* (Cass. 24 marzo 2016, n. 5919). Alla luce di tale principio di diritto, pertanto, la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente che non l'ha sottoscritto non può che avere effetti contrattuali perfezionativi *ex nunc*, e non *ex tunc*, con la conseguenza che, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli perché presuppongono l'esistenza “a monte” di valide ed efficaci condizioni contrattuali.

Nel caso in esame, la Banca \_\_\_\_\_ ha prodotto il contratto di conto corrente n. 91927, sottoscritto unicamente dai correntisti, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (doc. n. 1 fasc. monitorio). Pertanto, in ottemperanza al principio di diritto di cui sopra, posto che il contratto di conto corrente n. 91927 si è perfezionato solo al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ne deriva che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati dalla Banca \_\_\_\_\_ prima del perfezionamento del contratto devono ritenersi nulli in mancanza di valide ed efficaci condizioni contrattuali.



Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al contratto di apertura di credito del 2.05.2007 (peraltro prodotto solo parzialmente sub doc. n. 2 fasc. opposta). Infatti, anche quest'ultimo risulta firmato unicamente dai clienti, con la conseguenza che, in ottemperanza al principio di diritto di cui sopra, il contratto di apertura di credito in oggetto deve intendersi perfezionato al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta con la quale il documento in esame è stato prodotto. Ne consegue che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati dalla Banca prima del perfezionamento del contratto devono ritenersi nulli in mancanza di valide ed efficaci pattuizioni contrattuali.

Ciò premesso, al fine di verificare la fondatezza delle doglianze degli opposenti è stata disposta una CTU avente ad oggetto:

- 1) la verifica dell'usurarietà dei tassi;
- 2) la verifica della valuta;
- 3) la verifica dei tassi di interesse;
- 4) la verifica dell'applicazione di interessi anatocistici;
- 5) la verifica della formulazione dell'eccezione di prescrizione;
- 6) la verifica della pattuizione della commissione di massimo scoperto.

Quanto alla verifica dell'usurarietà dei tassi, tenendo conto delle Istruzioni della Banca d'Italia, il CTU ha proceduto al calcolo dei T.E.G. applicati sui conti oggetto d'analisi sulla base di tre ipotesi alternative (denominate A, B, C) relative al conto corrente n. 91927 e di due ipotesi alternative (denominate D, E) relative al conto anticipi fatture Italia n. 91929.

In particolare, nelle ipotesi "A" (relativa al conto corrente n. 91927) e "D" (relativa al conto anticipi fatture Italia n. 91929), il CTU ha applicato le istruzioni per la rilevazione dei T.E.G. medi formulate dalla Banca d'Italia ed aggiornate al febbraio 2006 all'intero periodo oggetto di analisi (2° trimestre 2007 - 3° trimestre 2011 per il conto n. 91927 e 1° trimestre 2008 - 1° trimestre 2009



per il conto n. 91929), non includendo la commissione di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G. e verificando separatamente il superamento da parte della stessa della c.s.m. soglia.

Nella ipotesi "B" (relativa al conto corrente n. 91927), il CTU ha applicato al periodo oggetto di analisi (2° trimestre 2007 - 3° trimestre 2011 per il conto n. 91927) le istruzioni *pro tempore* formulate dalla Banca d'Italia. In particolare, dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2009 il CTU ha applicato le istruzioni aggiornate al febbraio 2006, mentre dal 1° trimestre 2010 fino al termine del periodo di analisi il CTU ha applicato le istruzioni aggiornate all'agosto 2009 includendo la c.m.s. e/o gli oneri sostitutivi della stessa nel calcolo del T.E.G. A tal proposito, il CTU ha altresì evidenziato che, a differenza che per il conto corrente ordinario n. 91927, per il conto anticipi fatture Italia n. 91929 *"non è stato possibile sviluppare l'ipotesi di calcolo del T.E.G. considerando le c.m.s. solo dal 1° trimestre 2010, poiché gli estratti conto agli atti arrivano sino al 28 ottobre 2009, ma dal 2° trimestre 2009 non risultano più addebitate c.m.s."* (pag. 44 rel. CTU).

Infine, nelle ipotesi "C" (relativa al conto corrente n. 91927) ed "E" (relativa al conto anticipi fatture Italia n. 91929), il CTU ha applicato le istruzioni aggiornate all'agosto 2009 all'intero periodo oggetto di analisi (2° trimestre 2007 - 3° trimestre 2011 per il conto n. 91927 e 1° trimestre 2008 - 1° trimestre 2009 per il conto n. 91929), includendo la c.m.s. e/o gli oneri sostitutivi della stessa nel calcolo del T.E.G.

Quanto alla verifica della valuta, il CTU, prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla validità dei contratti oggetto di causa, ha accertato l'espressa pattuizione per iscritto della valuta (precisando altresì che, con riferimento al conto anticipi fatture Italia n. 91929, per le operazioni di addebito fatture o documenti la data valuta coincide con la data contabile).

Quanto alla verifica dei tassi di interesse, il CTU, prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla validità dei contratti oggetto di causa ed alla portata e valenza per il caso di specie del c.d. *"jus variandi"* di cui agli artt. 117 e 118 TUB, ha verificato l'esatta corrispondenza fra i tassi di interesse applicati dalla banca e quelli pattuiti e riportati nei contratti e/o nei documenti di sintesi





agli atti di causa.

Quanto alla verifica dell'applicazione di interessi anatocistici, il CTU ha ritenuto che la delibera CICR del 9/02/2000 sia stata applicata sia al conto corrente n. 91927, sia al conto anticipi fatture Italia n. 91929.

Infine, quanto alla verifica della pattuizione della commissione di massimo scoperto, il CTU ha accertato l'espressa pattuizione per iscritto delle c.m.s. e della loro misura, nonché la corrispondenza tra la modalità di calcolo della c.m.s. applicata dalla banca e la modalità di calcolo indicata nel contratto e/o nei documenti di sintesi. Il CTU ha accertato, altresì, l'adeguamento della Banca al disposto di cui all'art. 2-bis della Legge 2/2009.

Alla luce delle considerazioni che precedono, prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla validità dei contratti oggetto di causa, il CTU ha sviluppato 23 prospetti di ricalcolo degli interessi (cfr. pag. da 71 a 89 rel. CTU) sulla base di tre ipotesi alternative (denominate A, B, C) relative al conto corrente n. 91927 e di due ipotesi alternative (denominate D, E) relative al conto anticipi fatture Italia n. 91929, elaborando prospetti di riordino delle operazioni, sia per data valuta, sia per data contabile, ed utilizzando sia i tassi convenzionali (desumibili dagli estratti di conto agli atti di causa), sia i tassi sostitutivi B.O.T..

Le valutazioni di cui alla relazione del CTU sopra richiamate devono ritenersi condivisibili per la completezza e l'eshaustività dell'iter logico-motivazionale adottato nonché per la chiarezza espositiva e devono intendersi qui integralmente richiamate.

Per determinare quale fra i 23 prospetti di ricalcolo degli interessi debba ritenersi applicabile al caso in esame è innanzitutto necessario procedere ad alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo va anzitutto chiarito se ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato dall'istituto di credito debba tenersi conto anche delle commissioni di massimo scoperto e/o degli oneri sostitutivi delle stesse.

A tal proposito va evidenziato che l'art. 2-bis Legge 2/2009 ha previsto che *“Gli interessi, le*



*commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.*”.

Tale principio normativo è stato successivamente avallato anche dalla S.C., la quale ha affermato che *“In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile.”* (Cassazione penale, sez. II, 19/02/2010, n. 12028; in senso conforme, Cassazione penale sez. II 14 maggio 2010 n. 28743 ).

I suesposti sviluppi normativi e giurisprudenziali trovano conferma anche nelle Istruzioni della Banca d'Italia aggiornate all'agosto del 2009, le quali, a partire dal 1° trimestre 2010 hanno previsto l'inserimento, nella voce oneri della formula per il calcolo del T.E.G., di una serie di ulteriori importi riferibili a *“oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”*.

Da ultimo, anche la Supremo Corte, con la pronuncia del 22 giugno 2016, n. 12965, nel ripercorrere le vicende giuridiche inerenti le commissioni di massimo scoperto, ha confermato l'inclusione delle c.m.s. e/o degli oneri sostitutivi delle stesse nel calcolo del T.E.G, precisando tuttavia che *“l'art. 2-bis del d.l. a 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare — per il futuro — la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, co.4, cod. pen.) tesa a stabilire il limite*



*oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone - ai fini qui di interesse - che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”.*

Ne consegue che, alla luce dei principi normativi e di diritto sopra riportati, si ritiene di dover aderire:

- alla ipotesi “B” formulata dal CTU per il conto corrente n. 91927, con applicazione delle istruzioni aggiornate al febbraio 2006 per il periodo dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2009 ed applicazione delle istruzioni aggiornate all’agosto 2009 – includendo la c.m.s. e/o gli oneri sostitutivi della stessa nel calcolo del T.E.G. – per il periodo dal 1° trimestre 2010 fino al termine del periodo di analisi (pag. 77 rel. CTU);
- alla ipotesi “D” formulata dal CTU per il conto anticipi fatture Italia n. 91929 con applicazione delle istruzioni della Banca d’Italia aggiornate al febbraio 2006 – non includendo la c.m.s. e/o gli oneri sostitutivi della stessa nel calcolo del T.E.G. – per l’intero periodo di indagine dal 1° trimestre 2008 al 1° trimestre 2009, anche considerato che, come rilevato dal CTU, dal 2° trimestre 2009 in poi non risultano più addebitate c.m.s. (pag. 77 rel. CTU).

In relazione all’ipotesi “B” formulata per il conto corrente n. 91927, il CTU ha precisato che *“Con tale ipotesi si sono verificati casi di superamento del tasso soglia nel 3°, nel 4° trimestre 2010, nel 1° e nel 2° trimestre 2011, per cui si è proceduto all’eliminazione degli interessi e delle penali di sconfinò dei trimestri risultati usurari ed al ricalcolo degli interessi (esclusi quelli dei trimestri in cui si è verificato il superamento del tasso soglia), eventualmente ripetibili dal correntista.”* (cfr. pag. 77 rel. CTU).



In merito all'ipotesi "D" per il conto anticipi fatture Italia n. 91929, il CTU ha invece rilevato che *"Con tale ipotesi non si sono mai avuti casi di superamento del tasso soglia e non si è quindi proceduto all'eliminazione di alcun interesse e/o competenza maturati sul conto anticipi fatture Italia."* (cfr. pag. 77 rel. CTU).

In secondo luogo va rilevato che, per le ragioni sopra esposte, il contratto di conto corrente n. 91927 deve ritenersi perfezionato al momento del deposito, da parte della Banca \_\_\_\_\_, del ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il contratto di apertura di credito deve considerarsi perfezionato al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta.

Ne consegue che, atteso che le clausole contrattuali relative ai tassi, alle commissioni di massimo scoperto ed alle valute non potevano ritenersi efficaci prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del deposito della comparsa di costituzione, per quanto concerne il contratto di apertura di credito), ne consegue che il ricalcolo degli interessi per i rispettivi periodi di indagine deve essere effettuato utilizzando i tassi sostitutivi B.O.T. (in luogo di quelli convenzionali) e per data contabile (anziché per data valuta).

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che nel caso in esame sia debba applicare il prospetto di ricalcolo degli interessi denominato "IPOTESI 6.B.D." (cfr. pag. 81 rel. CTU) che prevede tassi sostitutivi B.O.T. su operazioni del c/c n. 91927 riordinate per data contabile e tassi sostitutivi B.O.T. sulle operazioni del conto anticipi fatture Italia n. 91929 con differenza a favore del correntista pari a + € 34.310,71 così computata:

- saldo finale con interessi ricalcolati: - € 21.326,73;
- saldo finale con interessi originariamente calcolati dalla banca: - € 55.637,44;

In particolare, il CTU ha precisato che la differenza a favore del correntista è così imputabile:

- interessi eliminati conto n. 91927: € 29.896,30;
- penali di sconfinò: € 5.375,00;
- interessi eliminati conto n. 91929: € 4.041,66;



- interessi ricalcolati conto n. 91927: - € 3.272,68;
- interessi ricalcolati conto n. 91929: - € 1.729,57.

Infine, posto che il CTU nella suesposta "IPOTESI 6.B.D." ha proceduto all'eliminazione delle c.m.s./oneri sostituivi delle stesse in conseguenza del superamento della soglia usuraria per effetto dell'inclusione delle stesse nel calcolo del T.E.G. per il periodo dal 1° trimestre 2010 fino al termine del periodo di analisi (cfr. pag. 77 rel. CTU), senza tuttavia considerare che le c.m.s. non erano comunque dovute dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2009 in ragione della temporanea inefficacia del contratto di conto corrente per difetto di forma che le prevedeva, l'importo di € 34.310,71, conteggiato a favore del correntista, deve essere aumentato della somma € 6.149,91, pari alla differenza tra l'importo di € 11.521,91 indicato nella "IPOTESI 6.C.E." sotto la voce "penali di sconfini / c.m.s. eliminate" e l'importo di € 5.375,00 indicato nella "IPOTESI 6.B.D. sotto la voce "penali di sconfini".

Pertanto, calcolata una differenza a favore del correntista pari a € 40.460,63 (€ 34.310,71 + € 6.149,91), il saldo residuo a favore della Banca risulta essere di € 15.854,81.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di parte opponente al pagamento del credito residuo vantato dall'opposta, il quale ammonta ad € 15.854,81, oltre agli interessi dalla data di introduzione della presente domanda (in mancanza di allegazioni circa una formale messa in mora dell'opponente) al saldo.

Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate fra le parti.

Per lo stesso motivo gli oneri di CTU sono definitivamente posti a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna, considerato anche che la stessa CTU ha rilevato varie violazioni da parte della banca relativamente ad uno dei conti correnti oggetto di opposizione, mentre non ha rilevato alcuna violazione della banca relativamente all'altro conto esaminato.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna gli oppositori, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma complessiva € 15.854,81, oltre agli interessi dalla data di introduzione della domanda al saldo effettivo;

rigetta nel resto;

compensa fra le parti le spese di lite;

pone gli oneri di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà a carico degli oppositori e metà a carico dell'opposta.

Bergamo, 16 novembre 2016

Il Giudice  
(*dott. Andrea Carli*)

IL CASO.it

